

DELIBERA DI ASTENSIONE

La Camera Penale di Cassino

preso atto della delibera di astensione dall'attività giudiziaria per la giornata del 9 novembre 2022 proclamata dalla Camera Penale di Roma che di seguito si riporta integralmente:

"ASTENSIONE DIFFERITA DAL 2 AL 9 NOVEMBRE 2022

Il direttivo della Camera Penale di Roma, in relazione ai gravissimi accadimenti che si vanno verificando in seno ad un processo romano nel quale sono impegnati diversi colleghi che è in corso di celebrazione presso la IX sezione collegiale del Tribunale capitolino, preso atto di difficoltà organizzative emerse in relazione alla giornata del 2 novembre 2022 già fissata per l'astensione dalle udienze, conferma la delibera di astensione già in precedenza diffusa differendo la data di astensione al giorno 9 novembre 2022, data nella quale è prevista una ulteriore udienza del processo davanti alla sezione IX collegiale. Dispone che la delibera di astensione venga integrata con la nuova data del 9 novembre 2022.

Delibera inoltre

- di intervenire alle udienze prossime del processo fissate nelle giornate del 2 e del 9 novembre 2022 in toga per manifestare pubblicamente la solidarietà al collegio difensivo e stigmatizzare altrettanto pubblicamente i fatti segnalati e invita tutti i colleghi a essere presenti in toga;*
- di fissare per il 2 novembre 2022 alle ore 12,00 la riunione del Consiglio direttivo in sede per raccogliere eventuali altre segnalazioni di colleghi riguardanti analoghe vicende e per valutare altre iniziative a tutela del diritto di difesa a fronte delle continue violazioni che si verificano con la sostituzione dei giudici nel corso del processo.*

L'astensione dalle udienze e da tutta l'attività penale davanti agli uffici giudiziari di Roma rimane fissata per la giornata del 9 novembre 2022.

Il direttivo dispone la trasmissione della presente delibera alle Camere Penali del Distretto sollecitando l'adesione alla protesta in tutti gli uffici giudiziari del Lazio.

Roma, 27 ottobre 2022

Il Presidente e il Direttivo della Camera Penale di Roma

Bajrami e dintorni

(ovvero della fine di oralità e immediatezza)

Alcuni autorevoli Colleghi, non solo del nostro foro, ci segnalano gravissimi accadimenti che si vanno verificando in seno ad un processo romano nel quale sono impegnati, in corso di celebrazione presso la IX sezione collegiale del Tribunale capitolino.

Nel corso del giudizio nel quale si contestano reati assai gravi di per se e ulteriormente aggravati ai sensi dell'art. 416 bis n. 1 C.P., il collegio difensivo ha registrato gravissime distorsioni processuali, in grado di inficiare alla base la legittimità della decisione finale: quale che ne sia il tenore.

Sulla scorta dell'applicazione dell'art. 190 bis cod. proc. pen., il processo ha infatti subito frequentissime modifiche del collegio giudicante: a fronte di quindici udienze si sono avvicendati ben sedici diversi giudici nella vorticosa girandola della mutevole composizione del collegio che rimane, rispetto alla formazione iniziale, identico per la sola figura del presidente dottor Malagnino.

Tutto ciò ha naturalmente impattato in maniera frontale sui canoni della oralità e della immediatezza, impedendo al collegio di conoscere volta per volta gli snodi processuali antecedenti al suo insediamento e pregiudicando irreparabilmente la correttezza dell'iter di formazione del bagaglio conoscitivo a partire dal quale il giudice dovrebbe assumere la propria decisione e articolare la relativa motivazione.

In molte occasioni la Camera Penale e l'UCPI hanno stigmatizzato pubblicamente la norma e le prassi che, in funzione di ipertrofiche velleità efficientiste, hanno condotto a erodere garanzie essenziali per l'imputato, comprimendo ingiustificatamente il diritto di difesa.

Oggi, però, con la vicenda segnalata, si è approdati ad una nuova vetta, stavolta davvero intollerabile e rispetto alla quale è necessario assumere una posizione ancora più ferma e intransigente.

La novità sta in ciò che le modifiche del collegio giudicante non si sono arrestate alla fase di acquisizione delle prove, alla quale soltanto appare destinata la norma invocata di cui all'art. 190-bis citato, ma si sono spinte fino all'uscio della camera di consiglio.

Il continuo cambio del collegio ha infatti interessato sia l'udienza fissata per le determinazioni in ordine alle richieste ex art. 507 cod. proc. pen., sia quella fissata per la discussione delle difese in prosecuzione alla già avvenuta requisitoria del pubblico ministero.

Non possiamo allora non rilevare che, se è già difficile, per chi conosca anche poco il sistema processuale, ammettere che un giudice riesca mediante la lettura dei verbali ad acquisire la conoscenza di una vicenda con la stessa vibrante intensità che deriva dall'aver vissuto il dibattimento, è invece pura ipocrisia immaginare che questa conoscenza possa essere conquistata nei pochi minuti che separano la richiesta ex

art. 507 cod. proc. pen. dalla camera di consiglio che sulla richiesta decide o che la decisione sia consapevole anche quando il giudice non ha ascoltato le conclusioni di tutte le parti del processo.

In questi casi, infatti, in disparte l'improprio riferimento all'art. 190-bis cod. proc. pen., il dato politico indiscutibile è che il processo penale non può più avere la funzione gnoseologica che gli è propria, perché in ragione di istanze efficientiste continua a camminare a ogni costo, triturando diritti e ponendo sulle spalle degli imputati tutte le disfunzioni del sistema.

Ed è inaccettabile che la Presidenza del Tribunale, compulsata, su richiesta delle difese, dallo stesso Presidente del collegio, che ha dichiarato, fatto assolutamente non secondario, di condividere le ragioni delle eccezioni sollevate in aula, abbia taciuto senza rispondere alla richiesta avanzata di assegnazione permanente al collegio medesimo di un giudice già in passato partecipe della relativa istruzione dibattimentale; come pure appare urticante che il Presidente del collegio abbia interpretato tale silenzio come implicito rigetto per facta concludentia della richiesta assegnazione, senza reiterarla.

Tutto ciò nel mentre si rigettavano, sulla base di stereotipi argomentativi, le accorate istanze istruttorie della difesa e i suoi tentativi di ricondurre ad equilibrio un sistema pur evitando inutili dilazioni e, specularmente, si ammettevano invece ai sensi di uno stavolta abusato 507 cod. proc. pen. i testi del pubblico ministero, la cui lista era stata dichiarata inammissibile per tardività.

La Camera Penale di Roma non tollererà oltre questo abuso degli strumenti normativi, che non solo non raggiungono gli scopi per cui sono apparentemente utilizzati, ma tradiscono lo stesso spirito del processo accusatorio (o di ciò che ne resta).

Non resteremo silenziosi di fronte all'ennesima ingiustificata compressione dei diritti della difesa e dell'imputato, perché il processo appartiene all'imputato e a nessun altro: non al difensore, non al pubblico ministero, ma nemmeno al giudice. Tutti costoro sono al servizio del processo che non può camminare macerando vite in funzione della necessità di arrivare alla sentenza purchè sia.

Il direttivo all'unanimità, preso atto di questa intollerabile situazione,

delibera

a. di indire l'astensione dalle udienze per il 9 novembre 2022 in simbolica coincidenza con la data di celebrazione del processo, trattando di processo con detenuti che non ne sarà quindi direttamente interessato;

b. di trasmettere la presente alle Autorità indicate nel codice di autoregolamentazione, al Presidente del Collegio, all'Unione delle Camere Penali;

c. di intervenire alle udienze prossime del processo, fissate il 2 ed il 9 novembre 2022 in toga, per manifestare pubblicamente la propria solidarietà al collegio difensivo e stigmatizzare altrettanto pubblicamente i fatti segnalati

riservandosi di assumere ogni altra opportuna determinazione.

Roma, 28 ottobre 2022

Il Presidente e

Il direttivo della Camera Penale di Roma"

ritenuto di condividere integralmente le ragioni per le quali la Camera Penale di Roma si è determinata a deliberare l'astensione dalle attività giudiziarie;

considerato che i fatti denunciati dai colleghi del Foro di Roma appaiono di straordinaria gravità e che tuttavia, lungi dal poter essere considerati un mero incidente, appaiono coerenti con il tentativo di abrogare per via giurisprudenziale il precetto contenuto nell'art. 525 II° comma c.p.p. in forza del quale *"alla deliberazione concorrono, a pena di nullità assoluta, gli stessi giudici che hanno partecipato al dibattimento"*;

ritenuto a tale riguardo che la deriva innestata dalla notissima sentenza resa dalla Suprema Corte a SS.UU. n. 41736 del 30/05-10/10/2019, imp. Bajrami, comprime gravemente il diritto dell'imputato ad un processo realmente giusto;


tutto ciò ritenuto e considerato, il direttivo della Camera Penale di Cassino

delibera

- a. di proclamare l'astensione dalle attività giudiziarie nel circondario del Tribunale di Cassino per la giornata 9 novembre 2022;
- b. di trasmettere la presente alle Autorità indicate nel Codice di autoregolamentazione, al Presidente del Tribunale ed al Presidente della Sezione Penale del Tribunale.

Cassino, 29 ottobre 2022

Il Segretario
Avv. Luciano Riccardelli



Il Presidente
Avv. Pasquale Improta

